

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  
PORTO DI TRIESTE**

**ORDINANZA N°37-2017**

Oggetto: *applicazione della normativa in materia di determinazione della massa lorda dei contenitori (Verified Gross Mass packed container – VGM) nel porto di Trieste.*

---

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO**, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale 5 maggio 2016 n. 447 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che ha approvato le linee guida applicative per la determinazione della massa lorda dei contenitori (Verified Gross Mass packed container – VGM);

**VISTA** la Circolare 31 maggio 2016 n. 125 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa alle modalità applicative delle suddette linee guida;

**CONSIDERATO** che la sopra citata normativa è in vigore dal 1° luglio 2016;

**CONSIDERATO** che ai sensi della sopra detta Circolare il terminalista interessato ha la facoltà di non accettare l'ingresso nelle aree di propria competenza di contenitori sprovvisti di VGM;

**CONSIDERATO** che la società Trieste Marine Terminal SpA ha dato disponibilità di far accedere al terminale anche contenitori non provvisti di VGM oppure di VGM non ancora trasmesso;

**CONSIDERATO** che appare opportuno favorire una maggiore scorrevolezza del traffico camionistico nel comprensorio del Punto Franco Nuovo, evitando che i veicoli non accettati impegnino più volte la viabilità comune nelle more dell'accettazione del container trasportato;

**CONSIDERATO** che è disponibile presso il terminale TMT un servizio di pesatura da utilizzare in caso di mancata trasmissione dello Shipping Document al terminalista stesso;

**SU PROPOSTA** del Segretario Generale;

**ORDINA**

**Art. 1**

Considerata la configurazione del Varco n. 4 di accesso al Punto Franco Nuovo e la peculiarità della viabilità comune interna a servizio dei terminali ivi esistenti, l'accesso dei contenitori all'interno del terminale TMT privi di certificato di intervenuta pesatura, non provvisti di VGM oppure di VGM non ancora trasmesso, deve essere acconsentito in ogni caso dal terminalista.

**Art. 2**

Nel caso in cui lo spedizioniere/caricatore o un suo rappresentante attesti al terminalista l'avvenuto invio del VGM, mediante apposita dichiarazione – ovvero inserimento del dato nel sistema Sinfomar - il terminalista provvederà allo scarico del contenitore in attesa del completamento della trasmissione entro i termini previsti per il completamento del piano di imbarco e comunque non oltre le 2 ore dall'ingresso nel terminale, compatibilmente con le esigenze operative del terminale stesso.

**Art. 3**

Decorsi i termini di cui all'articolo precedente senza che il terminalista abbia ricevuto il VGM, l'imbarco non sarà garantito e, in ogni caso, lo spedizioniere/caricatore sarà tenuto a pagare le tariffe previste dal terminalista per la pesatura del container maggiorate del costo per le movimentazioni supplementari del contenitore.

**Art. 4**

Nelle more della definizione di un sistema cogente di trasmissione dati, è facoltà dello spedizioniere/caricatore o un suo rappresentante inserire i dati relativi al VGM nella piattaforma Sinfomar dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nell'ambito del "preavviso di arrivo dei mezzi di strada".

**Art. 5**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

Trieste, li

**3 LUG. 2017**

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)